

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1212

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ANGIOY, ABELLI, DELFINO e SERVELLO**

Presentata il 10 aprile 1964

Norme integrative della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, alla lettera b) riconosce come utile agli effetti della pensione il « servizio militare prestato in altre Forze armate purché sia valutabile ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari » ed alla lettera c) « il servizio civile valutabile in pensione presso le Amministrazioni dello Stato ».

L'articolo 5 statuisce altresì che « per quanto non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari ».

Tuttavia all'atto della applicazione della legge anziché le « norme vigenti » e precisamente quelle previste dalla recente legge 7 aprile 1948, n. 262, vennero applicate le norme di cui al decreto-legge 21 novembre

1923, n. 2480, abrogate con legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 17.

Analoga applicazione era stata fatta nei confronti dei militari in congedo di cui alla legge 5 aprile 1958, n. 472, per cui si rese necessaria la emanazione delle successive « norme modificative ed integrative » di cui alla legge 27 giugno 1961, n. 550.

Per altro, malgrado i chiarimenti apportati da quest'ultima legge, si è perdurato nell'applicare alla legge n. 72 il precedente criterio d'interpretazione per cui si rende necessaria la emanazione di norme che ne rendano esplicito il significato.

È per tali ragioni che i sottoscritti si onorano di presentare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, lettera c) della legge 20 marzo 1954, n. 72, i servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato prov-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

visorio, prestati alle dipendenze delle Amministrazioni statali e utili ai fini di pensione, possono essere riscattati con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 2.

È assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente.